

| | | |
|--|--|---|
|  |    ISTITUTO COMPRENSIVO “CICCO SIMONETTA” SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI GRADO Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Belvedere di Spinello Via G. Dardani, 20 CACCURI (KR) Tel. 0984.998075 C.M. KRIC821002 - C.F. 91021260798 E-mail kric821002@istruzione.it – Pec kric821002@pec.istruzione.it Sito web: www.icsimonettacaccuri.edu.it |  |
|--|--|---|

Al Personale Docente
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: Indicazioni su vigilanza assolvimento obbligo scolastico.

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all’art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”, introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

Di seguito quanto stabilito dalla legge in caso di elusione dell’obbligo di istruzione:

Ai sensi dall’art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando: coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi; ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi; e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell’obbligo di istruzione (genitore).

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’obbligo di istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.

Alla luce delle più recenti disposizioni riportate in tema di obbligo di istruzione, si chiede ai docenti coordinatori di classe di segnalare prontamente alla scrivente i casi di abbandono, di

frequenza irregolare e di elusione dell'obbligo scolastico, ovvero le situazioni di alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Si allega modulo di segnalazione.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosa AUDIA)